

## **Al via a luglio il taglio del cuneo fiscale, fortemente voluto dalla UIL**

### **Nella scheda Il suo impatto sui redditi da lavoro dipendente**

La misura degli 80 euro per i lavoratori dipendenti, in vigore dal 2014, cede il posto al **‘trattamento integrativo dei redditi’** che scatterà dal primo luglio 2020. La prima ha riguardato circa 11 milioni di lavoratori; quest’ultimo -secondo le stime del Governo – interesserà una platea di oltre 16 milioni di contribuenti. Ai 10 miliardi di risorse necessarie per il vecchio bonus, si aggiungono ulteriori 3 miliardi per quest’anno, che diventeranno 6, nel prossimo. È il disposto della Legge di Bilancio 2020 e del decreto 3/2020 “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

- **A chi spetta il taglio del cuneo fiscale**

la norma specifica la platea dei destinatari che è stata ampliata rispetto al passato

1. redditi da lavoro dipendente, ad esclusione dei pensionati (ex art. 49, comma 2, lett. a) del Dpr. n. 917/1986);
2. redditi assimilati a lavoro dipendente previsti dall’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l) del Dpr. n. 917/1986);
3. soci di cooperative;
4. i titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
5. collaboratori coordinati e continuativi;
6. sacerdoti;
7. lavoratori socialmente utili;
8. percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpl.

- **A quanto ammonta il nuovo ‘bonus’**

Il nuovo Il bonus **taglia cuneo** (che sostituisce il precedente) prevede importi proporzionali al reddito e che possono arrivare fino a **100 euro netti** al mese che non

concorrono all'imponibile IRPEF. Come per quello degli 80 euro chi percepisce un reddito inferiore a 8.145 euro (che rappresenta limite di reddito per il quale le detrazioni per lavoro coprono l'Irpef lorda) dovrebbe essere escluso dal provvedimento.

- **Come viene calcolato ed erogato il bonus**

Il taglio IRPEF viene calcolato in maniera proporzionale in base al reddito. Due inoltre le modalità con cui viene erogato, sempre in relazione al reddito complessivo del lavoratore.

**Vediamo le relative soglie di reddito:**

**da 8.000 a 28.000 euro** il bonus è pari a 100 euro mensili e viene liquidato **direttamente in busta paga** o in sede di dichiarazione dei redditi

**oltre i 28.000 euro** il bonus decresce al crescere del reddito, fino ad arrivare ad azzerarsi per redditi lordi annui pari a 40.000 euro, e viene corrisposto tramite una **detrazione fiscale** che decresce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito. A questo proposito è utile ricordare che il reddito complessivo del lavoratore è calcolato, al netto del valore dell'abitazione principale e, che per quest'anno, **si prende a riferimento quello dell'anno 2019.**

Alcuni esempi di reddito da lavoro dipendente del personale della scuola

**rientrano nella soglia dei 28.000 euro (\*)**

Collaboratori Scolastici		tutte le fasce
Assistenti	--	tutte le fasce
DSGA		0 - 8
Primaria ed infanzia		0 – 14
Docente diplomato secondo grado		0 – 14
Secondaria di primo grado		0 - 8
Secondaria di secondo grado		0-8

### **Rientrano nella soglia dei 40.000 euro (\*)**

DSGA	9 - 34
Primaria ed infanzia	15 – 35
Docente diplomato secondo grado	15 – 35
Secondaria di primo grado	9 -34
Secondaria di secondo grado	9 -34

Nella comunicazione che NoiPa invia agli uffici viene specificato che: *La funzionalità self service già in uso per la gestione del Bonus Irpef di cui al Decreto Legge n. 66/2014, può essere utilizzata anche per il nuovo trattamento integrativo che lo sostituirà. Si specifica a coloro che con detta modalità abbiano già effettuato la rinuncia al bonus Irpef secondo la previgente normativa, che tale rinuncia è acquisita automaticamente per il nuovo trattamento. Tuttavia si ricorda anche che, in virtù dei più elevati limiti di reddito che danno accesso al nuovo beneficio, è possibile ripristinare il diritto, accedendo alla medesima funzionalità self service.*

(\*) le soglie reddituali sono state stimate in base alle tabelle contrattuali, incrementate dei 6/12 dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dal mese di giugno 2019. Sono esclusi dal computo gli eventuali compensi accessori percepiti dal lavoratore, come – a titolo d'esempio – la parte variabile dell'indennità di direzione del DSGA o altri compensi derivanti dall'applicazione del contratto integrativo di scuola.

**Segretario Territoriale UIL Scuola Vicenza**  
**Enrico Bianchi**  
**(Cell.3931121447)**